

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art.1 - La presente commissione è irrevocabile per il compratore e si ritiene accettata dalla fornitrice solo dopo conferma scritta da parte del suo legale rappresentante. La fornitrice ha la facoltà di dare conferma entro 60 giorni dalla data della commissione.

Art.2 - Qualora il compratore si rifiutasse di ricevere il materiale vendutogli, oltre a perdere la somma eventualmente anticipata, dovrà corrispondere alla venditrice, entro 15 giorni dalla richiesta della stessa, a titolo di indennità ed ai sensi dell'art. 1382 C.C., una somma pari al 40% del prezzo convenuto tra le parti.

Art.3 - Le misure ed i pesi dei materiali sono approssimativi. La fornitrice si riserva il diritto di apportare agli impianti le modifiche e/o varianti che a suo insindacabile giudizio ritenesse necessarie, in qualsiasi momento: sia durante il periodo di costruzione, sia a montaggio avvenuto, senza che ciò possa costituire ragione alcuna di azione ad eccezione per il compratore.

Art.4 - Il prezzo della fornitura, sia per quanto riguarda i macchinari che per le prestazioni dei montatori, è stato fatto in base ai costi attuali della mano d'opera e dei materiali e sarà pertanto sottoposto ad eventuali variazioni in aumento che dovessero subire detti costi dalla data della commissione alla data della consegna, ripartiti per il 50% del prezzo sui costi della mano d'opera e per il 50% del prezzo sui costi dei materiali. Lo stesso dicasi per i tassi di interesse.

Art.5 - I pagamenti devono essere eseguiti alla sede della fornitrice. Nei pagamenti dilazionati, la prima rata scade entro 30 giorni dalla data di consegna dei materiali. Le rate del prezzo, maggiorate del costo degli interessi e delle spese bancarie, nonché le eventuali quote contrattualmente previste dopo la consegna, devono essere coperte da cambiali che il compratore è tenuto a rilasciare all'avviso di approntamento di materiali. L'importo convenuto "alla consegna" deve essere corrisposto all'avviso di approntamento dei materiali. Il mancato pagamento nei termini stabiliti degli importi che beneficiano della condizione "senza interessi", purché a breve scadenza, obbliga il compratore, per decadenza del diritto allo sconto di valuta, al pagamento degli importi medesimi con l'aggravio degli interessi di cui appresso dalla data di consegna al saldo. Su tutti i ritardati pagamenti decorrono comunque gli interessi a favore della fornitrice. Per qualsiasi credito scaduto la fornitrice è autorizzata a emettere tratta con spese. Nessuna contestazione dà diritto al compratore di sospendere i pagamenti e l'inadempimento a tale patto comporta l'improcedibilità di qualsiasi azione. Gli eventuali regolamenti per tratte o cambiali non pregiudicheranno né faranno venire meno il diritto di esigere il pagamento nella sede della fornitrice; essi non importano novazioni di clausola alcuna e debbono considerarsi come intesi a facilitare la definizione dei rapporti di dare e avere. In caso di pagamento dilazionato il compratore è obbligato, se richiesto, a rilasciare garanzie per il buon fine pagamento e/o a sottoscrivere eventuali ulteriori accordi con società finanziarie proposte dalla fornitrice (leasing - factoring etc.) e ad accettare la cessione del credito.

Art.6 - Qualora il compratore avesse a chiedere ed ottenere mutui o finanziamenti di qualsiasi natura relativamente all'oggetto della presente commissione o dell'attività esercitata è obbligato all'immediato pagamento del prezzo. È inoltre obbligato a richiedere all'Ente finanziatore, con lettera raccomandata da inviare per conoscenza alla fornitrice, che con la somma mutuata, stante la riserva di proprietà, venga direttamente estinto il debito residuo nei confronti della fornitrice.

Art.7 - Il termine di consegna è computato in giorni lavorativi e decorre dal momento in cui sono pervenuti alla fornitrice, dopo l'accettazione del contratto, l'anticipo, la pianta del locale e tutti i dati tecnici necessari per la costruzione. Se dopo la conclusione del contratto viene richiesta e concordata una modifica all'esecuzione tecnica, il termine di consegna decorre dalla data dell'accordo formale relativo. Sospensioni o ritardi di consegna per qualsiasi ragione non danno comunque diritto alla recessione del contratto o ad indennità per il compratore. La consegna, come immissione del compratore nel possesso dei materiali costituenti gli impianti, si intende sempre eseguita nello stabilimento della fornitrice anche se la merce è venduta a franco destino. Qualora l'efficacia del contratto fosse subordinata al verificarsi di una condizione, il termine di consegna avrà decorrenza, per il computo di cui sopra, dal giorno in cui la fornitrice sarà stata informata per iscritto dell'avverarsi della condizione. Il compratore è obbligato a tale comunicazione o a documentare il mancato verificarsi della condizione per causa a lui non imputabile. Nel caso che il compratore ritardi di accettare la consegna della merce, questa potrà essere immagazzinata a discrezione della fornitrice, a rischio e spese del compratore, anche presso terzi. Per l'eventuale deposito in locali della fornitrice sarà fatturato il costo della spesa in base alle tariffe del comune in cui risiede il locale / deposito per ogni mese o frazione di mese a partire dalla data di approntamento dei materiali.

Art.8 - I materiali costituenti l'impianto viaggiano ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduti franco destino. L'assicurazione relativa viene effettuata solo se formalmente richiesta dal compratore e a sue spese.

Art.9 - Salvo diversa pattuizione scritta, sono a carico del compratore tutte le spese di montaggio e precisamente: a) le presentazioni di ogni singolo montatore secondo le tariffe giornaliere A.N.I.M.A., per ogni giorno di assenza dalla sede; b) le spese di viaggio, vitto e alloggio per ogni montatore; c) le spese di scarico dei materiali, anche se l'impianto è reso franco cliente; d) tubazioni esterne all'impianto, eventuali materiali edili necessari al montaggio, allacciamenti necessari: acqua, ed energia elettrica fino all'impianto; e) spese di predisposizione del locale; f) spese di manovalanza e aiuto al montaggio.

Il sottoscritto dichiara di avere esaminato e di approvare tutte le condizioni di vendita sopraesposte e di specificamente approvare, previa lettura, quelle relative: alla irrevocabilità della proposta di acquisto (art.1) - alla penalità di corrispondere per disdetta (art.2) - alla eventuale variabilità di prezzo e interessi (art.4) - spese aggiunte a carico del compratore, obblighi per rateazioni e limitazione a porre eccezioni (art.5) - all'esonero della responsabilità della fornitrice per sospensioni o ritardi di consegna e alle spese per ritardo nella accettazione della merce (art.7) - agli oneri relativi al montaggio e smontaggio (art.9) - alla esclusione di responsabilità per infortuni e danni (art.10) - alla garanzia, sua durata, contenuto e decorrenza, ed esclusione relative (art.11) - agli obblighi di comunicare direttamente con la venditrice (art.12) - all'obbligo d'informazione di notizie determinanti il mantenimento della riserva di proprietà (art.13) - all'impegno del compratore di contratto anche se in caso di dinieghi in prima istanza (art.14) - al riservato dominio, alla clausola, risolutiva espressa al diritto della fornitrice di ritenere le rate riscosse a titolo di indennità (art.15)

Le spese del tecnico montatore, se queste sono comprese nel prezzo, s'intendono relative al solo montaggio dell'impianto, restano per tanto escluse le spese per l'avviamento e l'istruzione all'uso dell'impianto. Se per motivi non imputabili alla fornitrice l'inizio, la continuazione ed il collaudo delle prestazioni, delle operazioni di prova o di messa in funzione subiscono un ritardo, il compratore dovrà assumere le spese per il tempo di attesa ed eventuali spese di un nuovo viaggio sul luogo di lavoro. In caso di permuta di un impianto di proprietà del compratore, questi deve sostenere tutte le spese di smontaggio, manovalanza, rimozioni delle merci e trasporto dell'impianto alla sede della fornitrice. In ogni caso le spese e le responsabilità circa la rottamazione, sono a carico del compratore.

Art.10 - La fornitrice s'intende sollevata, dal compratore, da ogni responsabilità per infortuni al personale di aiuto ai propri montatori, nonché per i danni che dovessero derivare al compratore stesso, a terzi o a cose in conseguenza dell'attività espletata dei predetti montatori.

Art.11 - Gli impianti forniti sono garantiti 12 mesi a decorrere dalla data dalla consegna del materiale; la garanzia consiste nella fornitura dei pezzi avariati resi franco fabbrica. Il compratore non ha diritto ad indennizzo alcuno per il danno derivante dal fermo dell'impianto. Il compratore decade dal diritto di garanzia: a) se non osserva le condizioni di pagamento; b) se i guasti sono causati per uso anormale, sovraccarico, cattiva manutenzione, manomissioni o modifiche al macchinario non disposte dalla fornitrice, irregolarità o deficienze di fornitura dell'energia elettrica; c) se i guasti derivano da forza maggiore. Vizi e difetti devono essere denunciati alla fornitrice con lettera raccomandata entro il termine del periodo di otto giorni dall'averli riscontrati. Per verifiche o revisioni generali ritenute opportune dalla fornitrice o richieste dal compratore nel periodo di garanzia, o le parti di esse, dovranno essere consegnate o ritirate presso la sede fornitrice, a spese e cura del compratore. La fornitrice non si assume nessun impegno circa la qualità del prodotto ottenuto con gli impianti, essendo ciò in dipendenza di molti fattori, quali: abilità e tecnica dell'operatore; qualità e dosi degli ingredienti impiegati, etc.

Art.12 - Le richieste di qualsiasi genere (interventi, modifiche, pezzi di ricambio, pagamenti, preventivi, etc.) devono essere fatte per iscritto direttamente alla fornitrice. Non si risponde per le richieste invase trasmesse agli agenti o ad altro personale.

Art.13 - È fatto obbligo al compratore di informare la fornitrice, con lettera raccomandata a.r. entro 24 ore, di ogni atto esclusivo o cautelare eseguito da terzi sui beni oggetto della fornitura. Il compratore stesso resta in ogni caso responsabile nei confronti della fornitrice per ogni spesa e danno cui questa dovesse sopporre per effetto degli atti medesimi. Il compratore ha obbligo altresì di notificare, con raccomandata a.r., al proprietario dei locali in cui il macchinario sarà posto in opera, e prima della sua introduzione, l'esistenza del patto di riservato dominio a favore della ditta fornitrice; copia della comunicazione dovrà per conoscenza, pervenire alla fornitrice. Nessuna responsabilità assume la fornitrice per eventuali reclami od azioni comunque promossi, per qualsiasi titolo da coinquilini, compratori o confinanti del compratore, per effetto della posa in opera, del funzionamento delle macchine, degli impianti, del rumore dei gruppi refrigeranti.

Art.14 - I permessi relativi all'installazione devono essere chiesti al proprietario dello stabile e alle autorità competenti a cura e spese del compratore, cui incombe ogni responsabilità in merito. A tutti gli effetti il compratore sarà vincolato all'esecuzione del contratto fino all'ottenimento dei permessi medesimi, anche in caso di contestazione, opposizioni di terzi, dinieghi in prima istanza. Se le necessarie autorizzazioni saranno chieste o connesse in nome di terzi, ma per conto del compratore, il presente contratto dovrà avere in ogni caso regolare esecuzione.

Art.15 - La vendita s'intende convenuta e conclusa con riserva di proprietà a favore della fornitrice. Il macchinario resta per tanto di proprietà di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1523 e segg. C.C., fino al completo pagamento del prezzo e delle spese accessorie. Il mancato pagamento di una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo, o di più rate, dà luogo all'immediata risoluzione del contratto per la decadenza del compratore dal beneficiario del termine del pagamento delle rate successive a scadere. In conseguenza di tale risoluzione espressa, la fornitrice ha diritto di disporre, mediante ingiunzione, per il ritiro del macchinario e di trattenerne, a titolo di indennità, gli importi versati dal compratore, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Ai soli effetti della trascrizione, il compratore, se richiesto, è impegnato a controfirmare il presente atto davanti al notaio. Le spese di registrazione, autentica trascrizione sono a carico del compratore. In caso di vendita o di cessione dell'esercizio a terzi, il compratore si obbliga a darne immediato avviso alla fornitrice che ha diritto di chiedere l'immediato pagamento del residuo, o di considerare il contratto "JPSO JURE" con diritto di procedere al ritiro della merce fornita, con incameramento di quanto già pagato a titolo di compenso sull'uso della stessa merce.